

COMUNE di ROSSA

REGOLAMENTO COMUNALE DI TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Versione aggiornata al 30-06-2020

Premessa

In relazione alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale emanata il 29-03-2010 dalla REGIONE PIEMONTE n 6/AMB avente oggetto: **Normativa regionale ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati** nella quale si afferma che gli aspetti inerenti la sicurezza, la pubblica e privata incolumità, il rispetto dei diritti di proprietà, di godimento dei beni pubblici e privati, oltre le norme ambientali vigenti nelle aree collinari e montane, renda necessario definire alcuni indirizzi affinché la concreta applicazione delle norme risulti il più possibile omogenea sul territorio della Regione Piemonte.

La **viabilità agro-silvo-pastorale (VASP)** è costituita dall'insieme delle strade che non sono adibite al traffico pubblico e, pertanto non sono soggette alle norme del codice della strada, sono realizzate prevalentemente in fondo naturale e svolgono molteplici funzioni in campo agricolo, forestale, turistico o ricreativo, definendo:

- **Strade agro-silvo-pastorali** quelle infrastrutture polifunzionali ad utilizzo prevalente agro-silvo-pastorale. Queste strade sono tracciati permanenti, con particolari caratteristiche costruttive (larghezza, pendenza, ecc.), con specifiche tipologie delle opere d'arte a ridotto impatto ambientale, soggette a periodiche manutenzioni. Le strade agro-silvo-pastorali sono oggetto di uno specifico regolamento Comunale e di un Piano di viabilità.
- **Tracciati minori** sono l'insieme dei percorsi, distinti in mulattiere, sentieri ed itinerari alpini, che per le loro caratteristiche tecniche sono a prevalente uso pedonale. Anche questi tracciati sono permanenti ed il transito è soggetto a specifico regolamento Comunale.
- **Piste forestali** sono quelle infrastrutture temporanee, a funzionalità limitata, realizzate solo per l'esecuzione di specifici lavori forestali oppure interventi idraulico-agrari o forestali e di difesa del suolo. Il tracciato deve essere ripristinato al termine dei lavori. Le piste non rientrano nel Piano della viabilità e possono far parte dei progetti di taglio o delle opere di cantiere previste dai progetti di sistemazione o difesa del suolo.

Dal punto di vista patrimoniale il Comune ha facoltà di classificare i tracciati sopra elencati:

1. di proprietà pubblica se insistono su terreni comunali, demaniali o privati oggetto di esproprio, terreni privati occupati in forma permanente nei quali i proprietari impegnandosi tramite scritture private accettino di mettere a disposizione parte dei propri fondi per il passaggio delle VASP, oppure oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte di enti pubblici; inoltre sono da considerarsi pubblici tutti quelli di cui non sia identificabile con precisione la proprietà o risultino di privati non rintracciabili oppure che non ne rivendicano il diritto di proprietà;
2. di proprietà privata se insistono su terreni di proprietà privata, sono stati realizzati da privati e sono mantenuti da privati, sia pure con contributi pubblici; ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario i tracciati privati possono essere dichiarati con specifico documento di "pubblica utilità".

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvopastorali e dei tracciati minori di proprietà pubblica e di proprietà privata dichiarati di "pubblica utilità" situati nel Comune di Rossa.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", possono diventare oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 – Soggetto gestore

Il gestore della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) è l'Amministrazione Comunale di Rossa che potrà anche individuare un diverso soggetto gestore di seguito denominato genericamente "gestore".

Art. 3 – Regolazione del transito

Sui tracciati classificati VASP è vietata, in qualunque periodo dell'anno, la circolazione dei veicoli a motore come definiti dall'art. 47, comma 2, e dall'art. 54 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n.ro 285/1992 e s.m.i.

Deroghe al divieto di cui al precedente comma sono concesse con le procedure autorizzative stabilite dal presente regolamento. Veda anche L.R.32/1982 art.11- L.R.45/1989 art.2-L.R.4/2009 art.7

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune o del Gestore.

Le superfici destinate alla VASP non possono essere utilizzate per depositare, parcheggiare o costruire qualsiasi cosa che non sia realizzata o autorizzata con apposito documento dal Comune.

Art. 4 – Chiusura con barriera (facoltativa)

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera munita di serratura apribile con apposita chiave o altri strumenti atti al controllo e limitazione ai soli soggetti "autorizzati" (videosorveglianza) e posta alla distanza di almeno m 5 dalla linea di intersezione sulle strade carrozzabili aperte al pubblico. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, deve tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza deve essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, gli estremi della patente di abilitazione alla guida del mezzo da usare per il transito, **la marca, il modello e la targa del mezzo**, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso. **(vedi modulo allegato – Allegato C).**

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune o dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione della

domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello **conforme agli allegati**, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Il tempo utile al rilascio di 15 giorni può essere interrotto qualora il soggetto gestore debba acquisire i necessari pareri per concedere le deroghe di cui all'art. 14 o per acquisire le garanzie di cui all'art.17.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone autorizzate diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente o ascendente di primo grado
 - collaterale di primo grado limitatamente al coniuge o al convivente;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati **di proprietà dell'intestatario** con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di due.
- d) la data di scadenza.

Sul mezzo autorizzato potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Nel caso di imprese edili o forestali in considerazione delle specifiche lavorazioni potranno essere rilasciati fino ad un massimo di 3 permessi ognuno intestato ad un solo mezzo di proprietà delle suddette ditte o sub appaltatori dei cantieri ad esse collegati, vedi art. 23.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico; il costo di detta autorizzazione temporanea sarà fissato dal tariffario apposito.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza elencate al successivo art. 8 bis ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione.

Tutte le autorizzazioni si considerano concesse per il tragitto più breve intercorrente tra la strada carrozzabile e la destinazione per la quale è rilasciato il permesso di transito.

I permessi di transito possono essere rilasciati gratuitamente o previo pagamento di una tariffa. Il tariffario deve essere stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art -8 bis Categorie

A) proprietari o affittuari di terreni o immobili occupati in modo permanente dalla VASP non compresi nella categoria C;

A1) proprietari, affittuari degli immobili o fondi serviti dalla pista, non compresi nella categoria C (per fondi o immobili serviti si intende confinanti o ad una distanza massima dal percorso VASP di metri 200);

Su istanza debitamente motivata possono essere autorizzate le seguenti ulteriori categorie:

A2) proprietari od affittuari di fabbricati non ricompresi nella categoria C insistenti sul territorio comunale di Rossa serviti dalla VASP. **Per i proprietari di fabbricati insistenti sul territorio comunale di Balmuccia potrà essere emessa regolare autorizzazione a seguito di istanza debitamente motivata;**

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative, servizi pubblici (es raccolta rifiuti, Enel, raccolta latte)

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e

autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività di vario genere connessi agli sport o attività all'aria aperta non compresi nelle categorie A - A1 - A2 - B1 - B2;

C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa in particolare per attività agro- forestali ed edili; vedi art.16

D) soggetti che hanno esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico - ambientali;

E) soggetti che hanno esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

Art. 9 – Tracciati privati convenzionati con il Comune

Qualora la richiesta di autorizzazione interessi tracciati di proprietà privata convenzionati con il Comune, il soggetto richiedente dovrà autocertificare al Comune il titolo di possesso del fondo interessato dal passaggio del tracciato di VASP o servito dal tracciato stesso. Qualora dall'autocertificazione di cui al precedente comma risulti che il soggetto richiedente è possessore di un fondo servito con il tracciato di VASP di proprietà privata, tale dichiarazione costituisce automaticamente motivo di autorizzazione al transito.

Per quanto attiene alle tipologie di mezzi utilizzabili ed alle portate e dimensioni massime, il transito dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e per quanto non indicato, alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 10 – Registro permessi

Il Comune o il Gestore provvedono ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento , possono circolare, se autorizzati, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i mezzi agricoli, forestali ed edili che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità della strada, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.L. n.ro 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”).

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso complessivo a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, potranno essere inseriti limiti diversi in caso di presenza di ponti o manufatti suscettibili di specifici limiti di carico.

E' vietato il trasporto a strascico sulle strade agro-silvo-pastorali.

Art. 13 – Deroghe ai limiti di peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Comune o il Gestore competenti possono autorizzare una deroga ai limiti di carico di cui all'art. 12, prevedendo il versamento di un deposito cauzionale o la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Art. 14 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli ed automezzi utilizzati per operazioni di soccorso o spegnimento incendi, nonché i mezzi di servizio per il Comune di Rossa e il Comune di Balmuccia;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.15 – Sanzioni

Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'ordinamento vigente di cui all'art. 38 della L.R. 32/1982 sostituita dall'art.42 L.R. 9/2007 e relativo regolamento di attuazione, le persone che:

- a) senza la prescritta autorizzazione percorrono con veicoli a motore i tracciati della VASP;
- b) in possesso di regolare autorizzazione infrangono le norme del presente regolamento.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati ed il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300; il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito oltre a recuperare eventuali introiti derivanti dall'evasione delle tariffe vigenti.

Art. 16 – Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.17 – Garanzia precauzionale

Il Comune o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e proporzionalmente al tipo e complessità del rischio, la costituzione di una polizza fideiussoria o il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni causati all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni culturali o folcloristiche, il Comune o il Gestore possono, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Il richiedente dovrà sotto la propria responsabilità presentare istanza al Comune di Rossa almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, specificandone la natura, il numero approssimativo dei mezzi che utilizzeranno la VASP, le eventuali autorizzazioni e certificazioni in materia di sicurezza ai sensi di legge. Sarà necessario verificare la necessità di stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile che copra eventuali danni a cose e persone. Il Comune o il Gestore hanno facoltà di non consentire la manifestazione dandone risposta motivata entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 19 – Vigilanza

Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento sono incaricati gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, tutti i soggetti di cui al I° comma dell'art. 61 della L.R. n.ro 31/2008 ed altri soggetti indicati dal Comune.

Art. 20 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente

regolamento devono adottare tutte le cautele del caso e a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a loro stessi, a persone ed a cose, sollevando il Comune o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 – Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune o del Gestore. A tale scopo il Comune o il Gestore utilizzano i proventi derivanti dal rilascio dei permessi al netto delle spese di gestione.

Art.22- Tariffe

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato quale quota di compartecipazione alle spese per il mantenimento delle VASP viene stabilito annualmente con deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 23 – Controlli

Il Comune o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni di pubblicazione all'albo.

Art. 25 – Limitazioni

Il Comune o il Gestore potranno limitare il traffico o la sosta delle VASP dando sempre priorità ai residenti delle frazioni Alte o per i residenti di case sparse servite (vedi art. 8 bis).